

Fascicolo Informativo

Chubb Travel Insurance
Viaggio singolo

CHUBB®

Consigli per i Viaggiatori

Numeri di Telefono Importanti

Prendi nota dei seguenti numeri di telefono o aggiungili alla rubrica del **Tuo** telefono, potresti averne bisogno in caso di emergenza o per denunciare un **sinistro**.

Chubb Assistance

Per richiedere le prestazioni di **Assistenza in viaggio** o per le **spese mediche all'estero** contatta Chubb Assistance ai seguenti recapiti:

☎: 800 658658 (dall'Italia)

☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero)

✉: centrale.operativa@imaitalia.it

(24 ore su 24, 365 giorni)

Chubb Claims

Per **tutti gli altri Sinistri**, scarica il modulo per la denuncia di sinistro dal sito e invialo ai seguenti recapiti:

✉: travelclaims.italy@chubb.com

☎: 02 27095447

o via posta ordinaria al seguente indirizzo:

Chubb European Group Ltd - Ufficio Sinistri Travel, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano

Chubb Customer Service

Per maggiori informazioni sulla polizza o per esercitare il diritto di recesso contatta il Servizio Clienti ai seguenti recapiti:

☎: 800 185 498 (dall'Italia)

☎: +39 02 91979735 (dall'Estero)

✉: ace.italy.travel@chubb.com

(Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)

Suggerimenti utili

- Porta con **Te** una copia della **Tua** polizza e del Certificato di Assicurazione quando sei in **Vacanza**;
- In caso di **smarrimento** o **furto**, fai reclamo scritto all'hotel e sporgi denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza locale entro le successive 24 ore e fatti rilasciare copia della denuncia;
- Tieni gli **Oggetti preziosi** al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli **Oggetti preziosi** incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurati di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il

parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Tieni conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;

- Contattaci per tempo se devi cancellare o modificare la tua **Vacanza** per sopraggiunti problemi di salute.

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire, verifica cosa è necessario fare al seguente sito web www.viaggiareassicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-vaccinazioni

TEAM - Tessera europea assicurazione malattia

Per viaggi in Europa (tutti i paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), ricordati di portare con te la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. Tieni presente che nel caso di **Sinistro** spese mediche coperto dalla **Tua** polizza, qualora il costo del sinistro è stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, **Noi** non andremo ad applicare la franchigia al rimborso delle spese mediche da **Te** sostenute. Per ulteriori informazioni chiama il numero verde: 800 030 070.

Oppure visita il sito web: www.salute.gov.it

Esonero della franchigia

Per un **Sinistro** spese mediche coperto dalla **Tua** polizza, il cui costo è stato da **Te** ridotto:

- presentando la TEAM; o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con **l'Italia** in ambito sanitario; o
- utilizzando la **Tua** assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ti ha avuto in cura, **Noi** non andremo ad applicare la franchigia al rimborso delle spese mediche da **Te** sostenute.

Cose da sapere prima di partire



Questa **Polizza** non copre eventuali **Vacanze** in zone in cui vi è lo sconsiglio a viaggiare. Se non siete sicuri se vi è un avvertimento che riguarda la vostra destinazione, prima di partire è consigliabile controllare il sito web:

www.viaggiare Sicuri.it

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.



Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi.

Per ulteriori informazioni chiama il numero: 06.49.11.15,

oppure visita il sito web:

www.dovesiamonelmondo.it/

Indice

Consigli per i Viaggiatori	2
Benvenuto	6
Nota Informativa	7
Informazioni Importanti	20
Denuncia di Sinistro	20
Diritto di Recesso	20
Condizioni ed Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	20
Persone Assicurabili	20
Definizioni	20
Minori	20
Vacanze Assicurabili	20
Vacanze Non Assicurabili	20
Massimali	21
Quando sei coperto	21
Stato di salute dell'Assicurato	21
Prestazioni Assistenza in viaggio	21
Sport e Attività ricreative	22
Capitolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	24
Art. 1) Ambito Di Operatività	24
Art. 2) Persone Assicurabili	24
Art. 3) Criteri Di Stipula Dell'Assicurazione	24
Capitolo 2 – Prestazioni Assicurate E Relative Limitazioni	25
Art. 4) Assistenza In Viaggio	25
Art. 5) Spese Mediche all'estero	29
Art. 6) Annullamento o modifica del viaggio	31
Art. 7) In vacanza senza pensieri	32
Art.7.1) Protezione bagaglio ed effetti personali	32
Art.7.2) Ritardata consegna del bagaglio	34
Art.7.3) Smarrimento o furto del passaporto / patente	34
Art 7.4) Inconvenienti di viaggio	35
A. Riprotezione del viaggio	35
B. Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio	36
C. Mancata coincidenza	37
D. Interruzione del viaggio	37
E. Responsabilità civile in viaggio	38
CAPITOLO 3 – ESTENSIONI DI COPERTURA	41
Art. 8) Fattispecie ricomprese tra gli infortuni	41
Art. 9) Malore	41
Art. 10) Rischio guerra	41
CAPITOLO 4 – PREMIO DI ASSICURAZIONE	42
Art. 11) Pagamento del premio	42

CAPITOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	42
Art. 12) Obblighi generali relativi alla denuncia del sinistro	42
Art. 13) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del sinistro	43
Art. 14) Onere della prova	43
Art. 15) Valuta di pagamento	43
Capitolo 6 Condizioni Generali	47
Art. 16) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	47
Art. 17) Limiti Di Sottoscrizione	48
Art. 18) Riduzione Delle Somme Assicurate In Caso Di Sinistro	48
Art. 19) Esclusione Di Compensazioni Alternative	48
Art. 20) Persone Non Assicurabili	48
Art. 21) Limiti D'età	48
Art. 22) Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio	49
Art. 23) Altre Assicurazioni	49
Art. 24) Diritto Di Rivalsa	49
Art. 25) Rinvio Alle Norme Di Legge	49
Art. 26) Controversie	49
Art. 27) Foro Competente	49
Art. 28) Oneri Fiscali	50
Art. 29) Termini Di Prescrizione	50
Art. 30) Modalità Di Comunicazione Della Documentazione Contrattuale Al Contraente	50
Art. 31) Diritto Di Recesso A Favore Dell'assicurato	50
Definizioni Generali	51
Nota Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali	55
Parla con Chubb	56
Contattaci	57
A proposito di Chubb	57

Benvenuto

Grazie per aver scelto l'Assicurazione viaggi Chubb.

Queste sono le **Tue** Condizioni di Assicurazione che, insieme al **Tuo** Certificato di Assicurazione e le informazioni fornite in fase di sottoscrizione della presente assicurazione, formano il contratto tra **Te** e **Noi**. Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza sono sottoscritte da Chubb European Group Limited, (**Chubb/Noi**).

Questa Polizza opera, in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui è necessario annullare la **Vacanza** prima del suo inizio, o:

- nel caso di malattia improvvisa o infortunio; o
- per un ritardo non previsto; o
- nel caso di danneggiamento o **Smarrimento** del **Bagaglio** o di **Denaro** occorsi durante la **Vacanza**.

Questa Polizza non copre:

- le condizioni mediche preesistenti e note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza; o
- i viaggi effettuati per motivi di studio; o
- di lavoro o qualunque tipo di attività lavorativa manuale; o
- qualunque **Vacanza** effettuata con lo scopo di praticare **Sport Invernali**.

In virtù del presente contratto, sarai tenuto al pagamento del premio indicato nel Certificato di Assicurazione. Il Certificato di Assicurazione ed il presente documento forniscono i termini e le condizioni generali della nostra assicurazione. La presente polizza è stata proposta ed il relativo premio è stato calcolato sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni da **Te** fornite. Qualsiasi cambiamento dei dati forniti può comportare la modifica dei termini e delle condizioni della Polizza e/o la modifica del premio.

Ti consigliamo di controllare con attenzione le Condizioni di Assicurazione e il Certificato di Assicurazione verificando la loro correttezza e che rispondano alle **Tue** esigenze, avvisandoci immediatamente nel caso in cui qualcosa non fosse corretto, in quanto questo potrebbe pregiudicare la validità della copertura assicurativa in caso di **Sinistro**. Avvisaci se le **Tue** esigenze assicurative o una qualsiasi delle informazioni che ci hai fornito dovessero cambiare. Un cambiamento delle condizioni potrebbe pregiudicare la validità della copertura assicurativa, anche se a te non dovesse sembrare un cambiamento significativo.

Chubb European Group Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



Nota Informativa

Chubb Travel Insurance - Viaggio singolo

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi assunto da Chubb European Group Limited

Polizza n. ITBOTCo3059. Modello CEGL ITBOTCo3059_CTI001.

Ultimo aggiornamento: 05/2017

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in corsivo le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa.

Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

La Società Chubb European Group Limited con sede legale a Londra (Gran Bretagna) EC3A 3BP, 100 Leadenhall Street e appartenente al gruppo Chubb Limited, è autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK (l'Autorità di Vigilanza dei servizi assicurativi in Gran Bretagna) ed è iscritta al relativo Registro con il n. 202803 (https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfKotAAF). La presente polizza è conclusa con la Rappresentanza Generale per l'Italia – con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – C.F. – P.I. – R.I. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396, sito

internet <https://www.chubb.com/it>, tel. 02 27095 1, fax 02 27095333, indirizzo email info.italy@chubb.com.

L'attività di Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS che l'ha autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in regime di libero stabilimento, con numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00043. I sistemi normativi vigenti in altri paesi in cui opera Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa*

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. al 31 dicembre 2015 è pari a £ 1.078,763 milioni (€1.469,805 milioni) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 milioni (€ 742,205 milioni) e le riserve patrimoniali pari a £ 534,022 milioni (€ 727,600 milioni); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2015 (GBP 1 = €1,362491). L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 5,18.

*A maggio 2017 ACE European Group Limited ha cambiato la propria denominazione sociale in Chubb European Group Limited. Si riportano pertanto i dati patrimoniali (riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2015) di ACE European Group Ltd. I dati patrimoniali di Chubb European Group Limited saranno disponibili a seguito di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito : <http://investors.chubb.com/investor-relations/financials/annual-reports/default.aspx>.

Informazioni sul contratto

La presente polizza è stipulata senza la formula del tacito rinnovo tra Chubb European Group Limited (Impresa di Assicurazione) ed il Contraente.

Avvertenza

La polizza è valida:

- esclusivamente per viaggi effettuati a solo scopo di pure ("turistico"), ad almeno 50Km dalla residenza/domicilio dell'Assicurato;
- per viaggi di durata massima pari a 30 (trenta) giorni, con origine dall'Italia (incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno);
- per gli Assicurati, dalle ore 00.00 della "Data di inizio della copertura", così come riportata nel Certificato di Assicurazione;
- per periodi e destinazioni specificatamente indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei massimali, del piano e delle garanzie acquistate ed identificate come "Attiva" nel Certificato di Assicurazione;
- se il premio di polizza è stato pagato.

Per le informazioni di dettaglio si richiama l'articolo 1) "Ambito di operatività" del Capitolo 1 - Oggetto dell'assicurazione.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti normati dalle Condizioni di Assicurazione, il presente contratto fornisce le seguenti garanzie e prestazioni operanti solo se il relativo premio è stato pagato ed espressamente richiamate come "Attiva" nella sezione "Riepilogo delle coperture" presente nel Certificato di assicurazione:

Assistenza in viaggio

Chubb Assistance organizza ed eroga le prestazioni mediche e di assistenza elencate all'articolo 4 "Assistenza in viaggio", durante il **Viaggio** dell'**Assicurato**, purché preventivamente contattata.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 4 "Assistenza in viaggio".

Spese Mediche

Se durante una **Vacanza** all'**Estero** l'**Assicurato** debba sostenere eventuali spese in caso di infortunio o malattia improvvisa, **Chubb** effettuerà il pagamento diretto di tali spese.

Esclusivamente nei casi in cui **Chubb Assistance** non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate da **Chubb Assistance**, che dovrà essere stata comunque preventivamente contattata.

I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione

sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi massimali.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 5 "Spese Mediche".

Annullamento, modifica del viaggio

Chubb, nei limiti previsti dalla presente polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio addebiteranno contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, *soltanto per i casi* indicati all'art. 6 "Annullamento, modifica del viaggio".

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 6 "Annullamento, o modifica del viaggio".

Protezione bagaglio ed effetti personali

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, incendio, perdita, danneggiamento, mancata riconsegna del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, la Società provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi *entro il massimale previsto in polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile*.

Chubb rimborserà le spese di riparazione e di sostituzione sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali. Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Protezione bagaglio ed effetti personali".

Ritardata consegna del bagaglio

Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 (dodici) ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario d'arrivo previsto, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di prima necessità (medicinali, toilette e/o abbigliamento strettamente necessari), **Chubb** provvederà al loro rimborso.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Ritardata consegna del bagaglio".

Smarrimento o furto del passaporto / patente

In caso di Smarrimento, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'Assicurato durante la Vacanza, Chubb pagherà sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali:

1. le spese sostenute per ottenere i documenti sostitutivi necessari per consentire il rientro dell'Assicurato in Italia, incluse le ulteriori spese di viaggio e di albergo (solo camera) sostenute dall'Assicurato stesso o per suo conto, al fine di ottenere tali documenti durante la Vacanza; e
2. le spese e gli oneri necessari per il rifacimento del passaporto o della patente di guida, a condizione che i documenti sostitutivi restino validi per almeno i 2 anni successivi alla data dello Smarrimento, distruzione o furto.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Smarrimento o furto del passaporto / patente".

Riprotezione del viaggio

Chubb, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio, *in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili*:

1. incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
2. ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato *sempreché i nuovi titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata*.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Riprotezione del viaggio".

Ritardo del volo / Rinuncia al viaggio

In conseguenza alle 8 (otto) ore complete di ritardo del volo di andata in partenza dall'**Italia** o del volo di ritorno verso l'**Italia** rispetto all'orario di partenza previsto, o del mancato decollo dell'aereo mobile a causa di problemi meccanici o strutturali, o se il

Trasporto Pubblico viene ritardato a causa di uno sciopero, agitazioni di lavoratori, **condizioni metereologiche** ostanti, guasti meccanici, **Chubb** alternativamente:

- A. provvede al pagamento dell'indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei massimali; o
- B. nel caso in cui l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore complete del volo internazionale di andata in partenza dall'**Italia**, **Chubb** rimborsa all'**Assicurato** i costi di viaggio e di albergo non utilizzati, che siano stati pagati o contrattualizzati e sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, purché tali costi non possano essere recuperati in altro modo.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Ritardo del volo / Rinuncia al viaggio".

Mancata coincidenza

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata a causa del ritardato arrivo del mezzo di trasporto su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, **Chubb** provvede al pagamento dell'indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

L'indennizzo previsto dalla presente garanzia non è cumulabile la garanzia "Ritardata Partenza/Ritardo del volo".

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Mancata coincidenza". Interruzione del viaggio.

Interruzione del viaggio

Chubb indennizza all'Assicurato un importo pari al pro-rata del valore del viaggio interrotto e non completamente usufruito dall'Assicurato stesso, purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo, a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) malattia improvvisa, infortunio (*per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità a proseguire il viaggio*) o decesso:
 - dell'Assicurato;
 - di un membro della famiglia. Se il familiare non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui

- è iscritto l'Assicurato, *in caso di sua malattia, infortunio, decesso, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;*
- di un compagno di viaggio, *purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.*
- b) utilizzo della prestazione "Rientro Anticipato";
- c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda *necessaria e insostituibile la sua presenza.*

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Interruzione del viaggio".

Responsabilità civile in viaggio

Chubb fornisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'Assicurato, della persona assicurata *per i fatti* della vita privata *che si verifichino durante il periodo di validità della polizza.*

Chubb risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, persone e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, *con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.*

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "In vacanza senza pensieri" – Sezione "Responsabilità civile in viaggio".

Avvertenza

Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto delle Sezioni "Informazioni Importanti", del Capitolo 5 "Denuncia di Sinistro", dell'Art. 16 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni" e dei paragrafi "Quando sei coperto", "Oggetto della copertura", "Massimale", "Condizioni particolari" ed "Esclusioni" delle singole garanzie e prestazioni.

Avvertenza

Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, si rinvia alla *Tabella delle garanzie e dei massimali* per le informazioni di dettaglio. Di seguito è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione del massimale e della franchigia. Esempio di meccanismo di applicazione del massimale: Spese Mediche e Rimpatrio Sanitario con massimale di € 300.000 e franchigia di € 100,00. Danno subito pari a € 1.000 → indennizzo pari a € 900 (€ 1.000 – €100).

Avvertenza

Il limite d'età assicurabile è pari a 70 anni. Tuttavia per le persone che superano tale età in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza. Sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 (diciotto) anni (**Minori**) purché il Contraente sia un membro maggiorenne del medesimo nucleo familiare ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

2. Periodi di carenza contrattuali

Non sono previsti periodi di carenza contrattuale.

3. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio

La Società fornisce le prestazioni e presta le garanzie determinandone il premio di polizza in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

4. Aggravamento e diminuzione del rischio

La polizza non prevede obbligo di comunicazione in merito ad eventuali variazioni che intervengano a modificare gli elementi del rischio.

5. Premi

Il premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie, le somme assicurate, la durata e la destinazione *prescelti dal Contraente ed* indicati nel Certificato di Assicurazione. L'ammontare del premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di

Assicurazione e viene pagato anticipatamente tramite carta di credito.

Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.

Per le informazioni di dettaglio si richiama l'articolo 11) "Pagamento del premio" del Capitolo 4 – Premio di assicurazione

Avvertenza

Non è previsto alcuno sconto del premio.

6. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate.

7.Rivalse

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

8.Diritto di recesso

La polizza prevede il diritto di recesso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' articolo " Diritto di recesso a favore dell'assicurato" del Capitolo 6 - Condizioni Generali.

9.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti del contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre

l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10.Legge applicabile al contratto

La legge applicabile alla polizza é la legge italiana.

11.Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di Polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

Ramo Ministeriale	Descrizione Garanzia	Imposta applicata
Assistenza	Assistenza	10,00%
Malattie	Spese Mediche	2,50%
Perdite pecuniarie	Rimborsi	21,25%
Trasporti	Bagaglio	12,50%
R.C.	Responsabilità Civile	22,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

1.Sinistri

Nei limiti normati dalle Condizioni di Assicurazione, per le prestazioni di Assistenza medica d'urgenza e di Assistenza in Viaggio l'Impresa di Assicurazione si avvale di **Chubb Assistance**: la struttura organizzativa, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), e che provvede al contatto telefonico con l' *Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*. Le prestazioni di Assistenza medica d'urgenza e di Assistenza in Viaggio sono erogate solo previo contatto con **Chubb Assistance** e relativa autorizzazione della stessa.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all' Art. 4) "Assistenza In Viaggio", all' Art. 5) "Spese mediche all'estero" e al Capitolo 5 - Denuncia di Sinistro.

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla Società, ai seguenti indirizzi:

Chubb European Group - Ufficio Reclami,
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
Email: ufficio.reclami@chubb.com
Fax: 02.27095.430

Al fine di permetterci una migliore valutazione del vostro reclamo, ti preghiamo di:

- indicare, quando possibile, il numero di polizza e/o il numero di sinistro;
- fornire tutti i dettagli relativi al vostro caso;
- specificare che tipo di soluzione vorresti fosse adottata.

Qualora tu non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrai rivolgerti all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società utilizzando il modello consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità ti ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui Chubb è membro, ai seguenti recapiti: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Tel. +44 845 080 1800, email: enquiries@financial-ombudsman.org.uk.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

3. Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online

Se la polizza assicurativa è stata acquistata on line o tramite altri strumenti di comunicazione elettronica (ad esempio telefono, SMS, fax o qualsiasi altro dispositivo mobile) ed il contraente o l'assicurato non possono contattarci direttamente tramite il Financial

Ombudsman Service (FOS), è offerta la possibilità di registrare il proprio reclamo tramite la piattaforma europea di risoluzione online delle controversie – consultabile al sito internet <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. In tal caso il reclamo sarà poi portato a conoscenza del Financial Ombudsman Service ed alla Compagnia al fine di ottenere una risposta. Il Contraente è invitato a tenere conto che in tal caso la trasmissione del reclamo può non essere immediata e che quindi può intercorrere un minimo ritardo prima che la Compagnia lo riceva. In ogni caso se vuole avvalersi dei servizi degli organismi di conciliazione per accedere a strumenti alternativi stragiudiziali per la risoluzione delle controversie che non prevedono l'accesso all'autorità giudiziaria ordinaria, il contraente e l'assicurato possono consultare l'Albo di tali organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia consultabile al sito internet: <https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>

4. Arbitrato

L'Impresa di Assicurazione si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell'Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

* * * * *

Chubb è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Chubb renderà noti eventuali aggiornamenti dei contenuti della presente Nota Informativa non dipendenti da interventi normativi, mediante pubblicazione sul sito della Società, agli indirizzi www.chubb.com - www.chubb.com/it.

Glossario

Chubb Travel Insurance - Viaggio singolo

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi assunto da Chubb European Group Limited

Polizza n. ITBOTCo3059. Modello CEG
ITBOTCo3059_CTI001.
Ultimo aggiornamento: 05/2017

Il seguente elenco riporta ed esplica i termini di uso più comune, in generale, in ambito assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le definizioni ivi contenute. Pertanto, si rimanda alla sezione DEFINIZIONI delle Condizioni di Assicurazioni, per una corretta comprensione dei termini utilizzati nelle stesse.

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l'evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.

Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. È normalmente prevista dai contratti di assicurazione per le controversie che possono sorgere fra assicurato e assicuratore.

Assicurato: nelle assicurazioni danni, è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.

Assicuratore: l'Impresa di assicurazione.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.

Assicurazione assistenza: l'assicurazione con la quale l'assicuratore s'impegna a mettere a immediata

disposizione dell'assicurato un aiuto in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione tutela legale:

l'assicurazione con la quale l'assicuratore s'impegna a rimborsare all'assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'assicurato stesso nei confronti di un terzo.

Assicurazione infortuni: l'assicurazione con la quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato un indennizzo oppure il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.

Assicurazione malattia: l'assicurazione con la quale l'assicuratore s'impegna a garantire all'assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.

Assicurazione vita: comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l'obbligo dell'assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data).

Beneficiario: la Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi l'evento assicurato.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti: la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Certificato di assicurazione: il documento, rilasciato dall'assicuratore, che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

Condizioni Generali di Assicurazione: le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari: l'insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel

dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.

Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio.

Danno: è il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di effetto del contratto: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.

Data di effetto della copertura: data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.

Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.

Denuncia di sinistro: comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l'assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Diritto di recesso: è il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.

Estensione territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Fascicolo informativo: è il documento che l'impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e il relativo certificato.

Franchigia/scoperto: clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato.

Franchigia assoluta: la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito.

Franchigia relativa: la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore, l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Imposta sulle assicurazioni: imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattia), sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.

Impresa di assicurazione: è l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Indennità o Indennizzo: è la somma dovuta dall'assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un

qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

ISVAP: l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo dal 1° gennaio 2013 sostituito dall'IVASS.

Liquidatore: è il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Margine di solvibilità disponibile: misura il patrimonio disponibile dell'impresa di assicurazioni al netto di quella parte che, per legge, deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Massimale: è la somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno. È in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.

Nota informativa: documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all'impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente.

Periodo di assicurazione: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito: è il libero professionista normalmente incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni

della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza caso morte: è il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell'assicurato.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Polizza di assicurazione: è il contratto di assicurazione stipulato dal contraente: in esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio: è la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all'assicuratore per beneficiare dell'assicurazione da lui stipulata.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazioni assicurate: vedi anche "condizioni particolari", cioè l'insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.

Principio indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione: è il compenso che l'assicuratore deve all'intermediario, qualora previsto, per l'attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.

Questionario anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che l'impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute e alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal

contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Quietanza: ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Registro dei reclami: è il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischi esclusi: sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Rischio: è la probabilità che si verifichi l'evento assicurato moltiplicata per l'entità del danno conseguente.

Riserve: sono somme che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Rivalsa: è il diritto che spetta all'assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.

Sinistro: è il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

Somma assicurata: è l'importo in relazione al quale l'impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.

Soprassicurazione: si verifica quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.

Sottoassicurazione: si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.

Surroga: è la facoltà dell'assicuratore di sostituirsi all'assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. È possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.

Terzo danneggiato: nelle assicurazioni di responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Valore a nuovo: espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio), per indicare che l'indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.

Valore assicurabile: è il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. È il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di "sopra" o "sotto" assicurazione.

Valore assicurato: rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato.

Tabella delle garanzie e dei massimali

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Assistenza in viaggio (*)	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Spese effettive	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive
Rimpatrio della salma	€ 5.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Rientro anticipato	€ 500 per Assicurato e € 1.125 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per polizza	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per polizza
Rientro degli altri assicurati	€ 250 per polizza	€ 500 per polizza	€ 1.000 per polizza	€ 1.000 per polizza
Rientro dei minori assicurati	€ 500 per Assicurato e € 1.125 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per polizza	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per polizza
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato
Prolungamento del soggiorno	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 500 per polizza	€ 700 per polizza	€ 1.000 per polizza	€ 1.000 per polizza
Invio di messaggi urgenti	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte	Max3 volte
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max3 volte
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max3 volte
Interprete all'estero	-	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza
Anticipo di denaro	-	€ 5.000 per polizza	€ 5.000 per polizza	€ 5.000 per polizza
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350 per Assicurato	€ 350 per Assicurato	€ 350 per Assicurato
Franchigia	-	-	-	-

Note:

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come "Attiva" nella sezione "Riepilogo delle coperture" presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina "Dove è attiva l'assicurazione?"

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Spese Mediche (*)	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili	-	€ 150.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100giorni)	€ 300.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)	€ 1.000.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)
Spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso	-	€ 2.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Spese per cure odontoiatriche urgenti	-	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso/primo ricovero	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Spese per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Rientro sanitario	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Franchigia	-	€ 100	€ 100	€ 100

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Annullamento o Modifica Del Viaggio (*)	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Annullamento o modifica del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min. € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100

Note:

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle coperture” presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina “Dove è attiva l’assicurazione?”

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
In Vacanza Senza Pensieri (*)	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Protezione Bagaglio Ed Effetti Personali				
Furto, smarrimento, danneggiamento	€ 1.500 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato
Sottolimito per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Oggetti di valore, attrezzatura sportiva e apparecchi protesici e terapeutici	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Ritardata consegna del bagaglio	fino a € 250 per Assicurato	fino a € 250 per Assicurato	fino a € 250 per Assicurato	fino a € 250 per Assicurato
Carenza	12 h	12 h	12 h	12 h
Spese per il rifacimento del passaporto / patente in caso di smarrimento o furto	€ 150 per Assicurato	€ 150 per Assicurato	€ 150 per Assicurato	€ 150 per Assicurato
Franchigia	-	-	-	-
Inconvenienti Di Viaggio				
Riprotezione del viaggio	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Ritardata partenza / Ritardo del volo	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)
Abbandono del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Mancata coincidenza	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)
Interruzione del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Responsabilità civile in viaggio	€ 50.000 per Assicurato	€ 100.000 per Assicurato	€ 100.000 per Assicurato	€ 100.000 per Assicurato
Franchigia	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100

Note:

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle coperture” presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina “Dove è attiva l’assicurazione?”

Informazioni Importanti

Denuncia di Sinistro

La corretta procedura da seguire per la denuncia di un **Sinistro** coperto dalla presente Polizza è specificata al Capitolo 5 - Denuncia di Sinistro del presente documento.

Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso ha inizio entro 30 (trenta) giorni dalla “Data di acquisto della polizza”, affinché le cause di infortunio e malattia siano valide ai fini **della denuncia di un sinistro** **Annullamento o modifica del viaggio**, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

Diritto di Recesso

La corretta procedura da seguire per esercitare il diritto di recesso dalla presente Polizza è specificata all’Art. 31) “Diritto di recesso a favore dell’assicurato” del presente documento.

Condizioni ed Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La copertura assicurativa è soggetta a determinate Condizioni, Limiti ed Esclusioni applicabili a tutte le garanzie e prestazioni, come specificato all’Art. 16) “Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni” del presente documento.

Persone Assicurabili

Ai fini della presente Polizza sono **assicurabili le Persone fisiche**:

1. residenti e/o domiciliate in Italia e che si trovino in Italia al momento dell’acquisto della Polizza; e
2. che non abbiano compiuto 70 (settanta) anni di età alla data di stipula della Polizza.

Definizioni

Alcuni termini utilizzati nella presente Polizza dovranno essere interpretati in base ad un significato specifico che assumono ovunque essi appaiono e siano evidenziati anche attraverso le lettere maiuscole ed il carattere grassetto. Le definizioni applicabili

alla presente Polizza sono specificate alla Sezione “Definizioni Generali” del presente documento.

Minori

Sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 (diciotto) anni (**Minori**) purché il Contraente sia un membro maggiorenne del medesimo nucleo familiare ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Vacanze Assicurabili

Il tipo di viaggio (Piano) assicurato ai fini della presente Polizza, è riportato sul Certificato di Assicurazione.

Viaggio singolo:

assicura una **Vacanza** della durata massima di 30 giorni, all’interno dei Paesi di destinazione così come risultanti dal Certificato di Assicurazione, con partenza **dall’Italia**.

Vacanze Non Assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono valide per **Vacanze**:

- effettuate a scopo di studio;
- che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo;
- effettuate allo scopo di praticare qualsiasi **Sport Invernale**;
- effettuate allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;
- effettuate dopo aver ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un **Medico** o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- in cui, alla data di prenotazione (o Data di acquisto della polizza, se successiva) l’**Assicurato** o il **Compagno di Viaggio** fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all’annullamento, modifica o all’interruzione del viaggio, o ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- effettuate verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche

temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente e/o dalla Farnesina. A tale scopo **Ti** invitiamo a verificare eventuali avvertenze vigenti verso la destinazione del **Tuo** viaggio al sito www.viaggiare Sicuri.it/paesi.

Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese). Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".

Massimali

Le garanzie della presente Polizza sono prestate sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, a pagina 17 del presente documento.

Quando sei coperto

La garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" decorre dalla "Data di inizio della copertura" così come risultante dal Certificato di Assicurazione ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel certificato di Assicurazione stesso.

Per tutte le altre garanzie ti consigliamo di fare riferimento al paragrafo "Quando sei coperto", presente all'inizio della garanzia stessa.

Stato di salute dell'Assicurato

Questa Polizza non copre le condizioni mediche preesistenti e note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza.

Prestazioni Assistenza in viaggio

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

L' **Assicurato** dovrà contattare preventivamente **Chubb Assistance**, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un sinistro Spese Mediche (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.

Le prestazioni di assistenza sono fornite ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**.

Sport e Attività ricreative

La copertura assicurativa è operante anche per la pratica delle attività sportive e ricreative di seguito specificate a titolo esaustivo, purché entro i limiti consentiti da ciascuna delle attività elencate ed a condizione che:

1. l'**Assicurato** non eserciti taluna delle seguenti attività contro il parere di un **Medico**;
2. vengano praticate indossando l'attrezzatura tecnica prevista;
3. vengano praticate all'interno di organizzazioni sportive e seguendo i criteri di sicurezza previsti e richiesti dagli organizzatori;
4. vengano praticate al di fuori di competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
5. non siano la ragione principale della **Vacanza**.

Avvertenza

La copertura assicurativa non è operante per le attività sportive e ricreative non elencate nella lista che segue.

- Arrampicata (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Badminton
- Barca a vela
- Beach basket
- Beach cricket
- Beach football
- Beach volley
- Bocce
- Body boarding
- Bowls
- Bowling
- Braccio di ferro
- Calcio
- Canoa, kayak e rafting solo su acque interne (escluso le rapide)
- Canottaggio (solo su acque interne)
- Corsa (a scopo ricreativo)
- Corsa a cavallo (esclusi caccia, salto o polo)
- Corsa con gli elefanti (meno di 2 giorni)
- Ciclismo (eccetto BMX e/o in montagna)

- Cricket
- Croquet
- Curling
- Escursioni a piedi o passeggiate in collina (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Footbag (hacky sack)
- Football (in squadra)
- Giochi laser
- Go kart (praticato indossando il casco)
- Golf
- Immersioni (ad una profondità non superiore a 18 metri, escluso le immersioni in solitaria ed a condizione che l'Assicurato sia istruito o accompagnato da un istruttore qualificato)
- Korfball (Pallacesto)
- Lacrosse
- Lancio del giavellotto
- Land sailing
- Mongolfiera (a condizione che sia organizzata da un professionista e che l'Assicurato viaggi esclusivamente come passeggero)
- Maxi-basket
- Mini-basket
- Moto d'acqua
- Motociclismo fino a 125 cc a condizione che l'Assicurato indossi il casco e che sia in possesso di una patente italiana valida (ad esclusione del foglio rosa o altro provvisorio) nel caso in cui fosse l'Assicurato a guidare
- Netball
- Nuoto
- Paddleball
- Palla a mano
- Pallacanestro
- Pallanuoto
- Paracadute ascensionale (praticato sull'acqua)
- Passeggiate in altura
- Passeggiate in carrozza o slitta
- Pattinaggio in linea
- Pattinaggio su ghiaccio (escluso l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio di velocità)
- Pesca in alto mare (escluse le gare)

- Pesca, o pesca sportiva (solo in acque interne)
- Ping pong
- Pony trekking
- Racquetball
- Roller skating
- Roller blading
- Rounders
- Safari (solo foto e se organizzato professionalmente)
- Salto in lungo
- Scherma (praticata sotto la supervisione di personale qualificato)
- Sci a secco
- Sci d'acqua
- Snorkelling
- Softball
- Squash
- Streetball
- Surf
- Tennis
- Tiro al piattello (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Tiro alla fune
- Trampolino
- Trekking (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Tiro con l'arco (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Triplo salto
- Twirling
- Vela o yachting (solo in acque interne e costiere)
- Volleyball
- Windsurf

Inoltre ti consigliamo di fare riferimento alle esclusioni specifiche per ciascuna Sezione della **Tua** Polizza ed a quelle comuni a tutte le garanzie e prestazioni. In particolare, occorre evidenziare l'esclusione relativa alla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, come specificato per la garanzia Responsabilità Civile in viaggio.

Capitolo 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Art. 1) Ambito Di Operatività

Le coperture assicurative della presente polizza, dettagliate successivamente nel Capitolo “Prestazioni assicurate e relative limitazioni” sono operanti per viaggi effettuati a solo scopo di piacere (“turistico”):

- ad almeno 50Km dalla residenza/domicilio dell’Assicurato;
- di durata massima pari a 30 (trenta) giorni, con origine dall’Italia (incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno);
- per gli Assicurati, dalle ore 00.00 della “Data di inizio della copertura”, così come riportata nel Certificato di Assicurazione;
- per periodi e destinazioni specificatamente indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei massimali, del piano e delle garanzie acquistate ed identificate come “Attiva” nel Certificato di Assicurazione;
- se il premio di polizza è stato pagato.

Art. 2) Persone Assicurabili

Chubb assicura le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio assicurativo.

Sono assicurabili le persone fisiche di età inferiore a 70 (settanta) anni compiuti al momento dell’acquisto della polizza. Tuttavia, per le persone che raggiungono l’età di 70 (settanta) anni in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza stessa.

Le persone di età inferiore ai 18 (diciotto) anni sono assicurabili purché la polizza sia stipulata da un familiare maggiorenne in qualità di Contraente ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Il numero massimo di Assicurati per ogni polizza è pari a 9 (nove) e l’elenco delle

persone assicurate è riportato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 3) Criteri Di Stipula Dell’Assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- tramite il sito web Chubb Travel Insurance, all’indirizzo <https://www.chubbtravelinsurance.it/>;
- da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la “Data di inizio della copertura”.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per il singolo individuo;
 - per la famiglia;
 - per un gruppo;
- così come specificato nelle “Definizioni Generali” della presente polizza.*

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP n. 34/2010, Chubb fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: ace.italy.travel@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all’indirizzo: Chubb European Group Ltd, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Il contratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del Certificato di Assicurazione.

Capitolo 2 – Prestazioni Assicurate E Relative Limitazioni

Ciascuna garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle coperture” del Certificato di Assicurazione.

Art. 4) Assistenza In Viaggio

L'Assicurato dovrà contattare preventivamente **Chubb Assistance**, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un sinistro **Spese Mediche** (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un familiare), l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare **Chubb Assistance** il prima possibile.

Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**, entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, in base alla destinazione del viaggio.

Ti consigliamo di tenere a portata di mano i dettagli della **Tua** Polizza, incluso il Numero del Certificato di Assicurazione in caso **Tu** abbia necessità di richiedere le prestazioni di assistenza.

Potrai contattare **Chubb Assistance**, a tua disposizione 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:

☎: 800 658658 (dall'Italia)

☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero)

✉: centrale.operativa@imaitalia.it

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare Assistenza immediatamente, sarai ricontattato entro le successive 4 ore lavorative.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del

viaggio stesso e comunque non oltre la “Data di fine della copertura”.

Oggetto

Chubb organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite **Chubb Assistance** le prestazioni di seguito elencate.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

A. Consulto medico telefonico

Chubb Assistance è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico di **Chubb Assistance** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, **Chubb Assistance** invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico di **Chubb**. Resta inteso che in caso di emergenza **Chubb Assistance** non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

C. Segnalazione di un medico specialista all'estero

Qualora, in seguito al Consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, **Chubb Assistance** segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato. *La prestazione non è operante in Italia.*

D. Trasferimento e rientro con un familiare o compagno di viaggio assicurato

Qualora, nell'organizzazione della prestazione “Trasferimento e Rientro sanitario” i medici di **Chubb Assistance** non ritenessero necessaria l'assistenza di

*personale medico o paramedico all'Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare o un compagno di viaggio entrambi assicurati, **Chubb Assistance** provvederà a far rientrare anche il familiare o il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. **Chubb Assistance** avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare o del compagno di viaggio.*

E. Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio, **Chubb Assistance** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le necessarie formalità sul luogo del decesso. **Chubb** prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, con esclusione di ogni altra spesa ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.

Entro il massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei massimali **Chubb** tiene a carico anche:

- il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco;
- le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

F. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, **Chubb Assistance** organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese entro il massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei massimali. La prestazione è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati. **Chubb Assistance** avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. Sono

escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.

G. Rientro degli altri assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, **Chubb Assistance** provvederà a fornire loro biglietti di viaggio alternativi entro i limiti riportati nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

*La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. **Chubb Assistance** avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.*

H. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, **Chubb Assistance** fornirà, con spese a proprio carico entro il massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, un biglietto di viaggio, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora poi il biglietto di ritorno dei minori non fosse utilizzabile, **Chubb Assistance** fornirà altresì, con spese a proprio carico, un biglietto solo ritorno, per permettere ai minori il rientro alla residenza.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.

I. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, **Chubb Assistance** provvederà a organizzare il viaggio di rientro e sostenerne i costi, entro i limiti riportati nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

J. Prolungamento del soggiorno

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita,

Chubb Assistance provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. **Chubb** terrà a proprio carico le spese di albergo (*camera e prima colazione*) entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali. *Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

K. Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, *certificate da prescrizione medica scritta*, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, **Chubb Assistance** provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo anche per i compagni di viaggio, se assicurati.

Chubb terrà a proprio carico le spese di albergo (*camera e prima colazione*) entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali. *Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

L. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura *con una prognosi superiore a 7 giorni*, **Chubb Assistance** provvederà a organizzare il viaggio di andata e ritorno e sostenerne i costi, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

M. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, **Chubb Assistance** provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

N. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa e/o infortunio, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su speciali medicinali regolarmente registrati in Italia, la **Chubb Assistance** segnalerà i medicinali corrispondenti, *se esistenti, reperibili sul posto.*

O. Invio di medicinali urgenti all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi a **Chubb Assistance** per richiederne l'invio. *Restano a carico di Chubb le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo degli stessi resta invece a totale carico dell'Assicurato.*

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire se necessario copia della prescrizione medica.

P. Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, **Chubb Assistance** provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Q. Anticipo di denaro

Qualora l'Assicurato debba sostenere, *durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento*, **Chubb Assistance** potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) *entro il limite massimo indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, a seconda della destinazione del viaggio. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui Chubb Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:*

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

R. Rimborso delle spese telefoniche

Chubb Assistance prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare **Chubb Assistance** a seguito del verificarsi di un evento coperto dalla presente Polizza.

Massimale

Le prestazioni di assistenza previste dalla presente Polizza sono fornite **una sola volta per ciascun tipo** (fatto salvo se diversamente indicato) entro il periodo di durata del viaggio e fino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni oltre alle limitazioni previste per le singole prestazioni che precedono, sono altresì escluse dall'assicurazione:

1. tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato **Chubb Assistance** (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**. Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.
2. Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese). Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".
3. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
4. Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
 - casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni di **Chubb Assistance**, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso **Chubb Assistance** sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo al rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
 - sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo.
5. **Chubb** non è tenuta a pagare:
 - i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
 - i costi per cure che, a giudizio dei medici di **Chubb Assistance**, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
 - le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga le prestazioni applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsto.

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**.

Chubb non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarietà a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Art. 5) Spese Mediche all'estero

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Oggetto

Se nel corso della **Vacanza all'Estero** l'**Assicurato** debba sostenere delle spese in caso di:

1. infortunio; o
2. malattia improvvisa (incluso le complicazioni della gravidanza se certificate da un **Medico** o da uno specialista in ostetricia, purché, in caso di viaggio effettuato tra la 28^a e la 35^a settimana, l'Assicurata abbia ottenuto certificazione medica scritta dell'idoneità a viaggiare non prima dei 5 giorni antecedenti all'inizio della **Vacanza all'Estero**);

Chubb Assistance effettuerà il pagamento diretto delle spese di seguito specificate sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali:

- a) per ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili. Nel caso di ricovero, la garanzia sarà prestata *fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici di **Chubb Assistance**, idoneo per essere dimesso*. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo *non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera*.

- b) per visite mediche e/o spese farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital);
- c) per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Le spese per cure dentarie sono assicurate *soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad infortunio*.
- d) per il trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- e) *per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;*
- f) *per il rimpatrio sanitario, qualora la centrale medica di **Chubb Assistance** ritenga preferibile il trasporto sanitario dell'Assicurato in Italia previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto. Il trasporto verrà effettuato ad insindacabile giudizio dei medici di **Chubb Assistance** attraverso i regolari servizi di linea, oppure tramite aereo sanitario o autoambulanza e se necessario con l'assistenza medica o paramedica durante il trasporto.*

Esclusivamente nei casi in cui **Chubb Assistance** non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate *sempreché autorizzate da **Chubb Assistance** che dovrà essere stata comunque preventivamente contattata*. I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi massimali.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo la destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione.

Condizioni particolari

In caso di infortunio o di malattia improvvisa all'**Estero**, l'**Assicurato** dovrà seguire la procedura descritta al Capitolo "Denuncia di Sinistro" del presente documento. In caso contrario, **Chubb** potrà rigettare il **Sinistro** o ridurre l'indennizzo.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, la garanzia non è operante per:

1. Eventuali **Sinistri** derivanti da una qualsiasi condizione medica preesistente e nota all'Assicurato, che sia stata diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione della **Vacanza** (o della stipula della polizza, se successiva).
2. Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
 - a) ritenuto non necessario dal punto di vista medico; o
 - b) non direttamente collegato all'infortunio o alla malattia per cui l'**Assicurato** sia stato ricoverato.
3. Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'**Assicurato** in **Italia**, secondo il parere di un **Medico**.
4. Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'**Assicurato** del trasferimento sanitario o del rientro in **Italia**, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio di **Chubb Assistance** (Fit to fly).
5. Trattamenti estetici.
6. Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere, cure riabilitative, acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.
7. Qualsiasi trattamento medico per cui l'**Assicurato** si è recato all'**Eestero**.
8. Farmaci assunti già prima e che l'Assicurato dovrà continuare ad assumere durante la **Vacanza**.
9. Qualunque spesa sostenuta in **Italia**, ad eccezione delle cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
10. Gli ulteriori costi di viaggio e di albergo sostenuti e non preventivamente autorizzati da **Chubb Assistance**.
11. I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dalla **Vacanza**.
12. Gli ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata.
13. Spese di cremazione o di sepoltura sostenute in **Italia**.
14. La **Franchigia** per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'**Assicurato** abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea (incluso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).
15. Eventuali **Sinistri** occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio **Medico**.
16. Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.
17. Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza ed eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al viaggio.
18. Pratica di sport invernali e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
19. Nel caso di rientro o trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni:
 - *le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di **Chubb Assistance**, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;*
 - *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
 - *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.*

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali e *fino a concorrenza del massimale ivi previsto*.

Art. 6 – Annullamento o modifica del viaggio

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla “Data di inizio della copertura” ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la “Data di inizio del viaggio” indicata nel Certificato di Assicurazione stesso.

Oggetto della copertura

La Società, nei limiti previsti dalla presente polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio addebiteranno contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, *soltanto per i casi qui di seguito indicati purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza:*

- a) malattia improvvisa, infortunio (*per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio*) o decesso:
- dell'Assicurato;
 - di un membro della famiglia. Se il familiare non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, *in caso di sua malattia o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;*
 - di un compagno di viaggio, *purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.*

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate, **Chubb** può subordinare il pagamento alla effettuazione di un controllo medico da parte dei medici di **Chubb**.

b) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

c) citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio.

La Società, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;
 - i componenti della sua Famiglia;
 - i compagni di viaggio;
- purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.*

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica comunicati prima dell'inizio del viaggio. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società e al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva presso i quali sia stato prenotato il viaggio stesso.

Inoltre, nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso ha inizio entro 30 (trenta) giorni dalla “Data di acquisto della polizza”, affinché le citate cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza della “somma assicurata” per persona, selezionata al momento dell'acquisto della polizza sul sito web e riportata nel certificato di assicurazione alla voce “valore del viaggio assicurato (per persona)” e comunque entro e non oltre il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. *L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento o la modifica resterà a carico dell'Assicurato stesso.*

La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono inoltre esclusi:

1. *infortuni, malattie o decessi verificatisi prima della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione della Vacanza;*
2. *parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;*
3. *casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi*

- accessori al viaggio e anche direttamente alla Società la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la “Data di inizio del viaggio”;
4. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
 5. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare la propria **Vacanza**, al di fuori dei casi elencati nel paragrafo “Oggetto della copertura”;
 6. volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'**Assicurato** o del **Compagno di Viaggio**, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo “Oggetto della copertura”;
 7. sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
 8. fallimento o inadempienza contrattuale del vettore, tour operator, organizzatore del viaggio, struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
 9. annullamento e/o modifica del viaggio a seguito di licenziamento, sospensione dal lavoro, accettazione di un nuovo lavoro;
 10. citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato sia convocato in qualità di consulente o se la sua professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale;
 11. chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
 12. le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator;
 13. visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia o di biglietteria, ove applicate;
 14. il premio di polizza.

Criteria di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsto.

La Società rimborsa inoltre la penale di annullamento o modifica secondo le seguenti modalità:

- in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi day hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale

sarà rimborsata senza l'applicazione di alcuna franchigia;

- in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata applicando all'ammontare della penale stessa la franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Art. 7 – In vacanza senza pensieri

Art.7.1 Protezione bagaglio ed effetti personali

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data di fine della copertura”.

Oggetto della copertura

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, incendio, perdita, danneggiamento, mancata riconsegna del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, la Società provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi *entro il massimale previsto in polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile.*

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Fermo il suddetto massimale, è inoltre operante un sottolimito per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, così come indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

I corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

Condizioni particolari

1. L'**Assicurato** deve prendere tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia del proprio **Bagaglio**. In caso di **Smarrimento** o furto del **Bagaglio**, l'**Assicurato** deve

- intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Gli **Oggetti preziosi** devono essere custoditi dall'**Assicurato** in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
 3. In caso di **Smarrimento** o furto del **Bagaglio** l'**Assicurato** deve compiere tutte le azioni necessarie per denunciare l'evento all' autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore in caso di smarrimento o furto avvenuto in hotel) entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare a **Chubb** una copia della denuncia scritta presentata all' autorità di pubblica sicurezza.
 4. In caso di **Smarrimento** o furto del **Bagaglio** durante il trasporto effettuato dal vettore aereo o di altro genere l'**Assicurato** deve presentare denuncia scritta/lettera di reclamo allo stesso vettore entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conoscenza dell'evento e deve presentare a **Chubb** una copia della denuncia scritta/lettera di reclamo o del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report).
 9. caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20:00 e le ore 7:00;
 10. accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
 11. il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
 12. danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento;
 13. casi di dimenticanza ed incuria.

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il danno applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsto. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, tour operator, struttura ricettiva e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita alla Società. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi. Fermo il sottolimito per singolo articolo, i danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

1. sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotografiche, i corredi fotocineottici, materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea.
2. in relazione ai danni a oggetti di valore, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi, apparecchi protesici e terapeutici, cosmetici e medicinali, si applica il relativo sottolimito indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da furto dell'intero veicolo.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono inoltre esclusi:

1. lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, smartphones;
2. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti personali di identificazione;
3. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
4. danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
5. sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
6. sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo;
7. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
8. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;

Art.7.2 Ritardata consegna del bagaglio

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo opera per il solo viaggio di andata e termina con l'arrivo alla destinazione finale.

Oggetto della copertura

Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta *con un ritardo superiore alle 12 (dodici) ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario d'arrivo previsto*, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di **articoli di prima necessità** (medicinali, toilette e/o abbigliamento strettamente necessari), **Chubb** provvederà al loro rimborso.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Condizioni particolari

Nel caso in cui il **Bagaglio** venisse temporaneamente smarrito o consegnato in ritardo dal vettore, **Chubb** dovrà ricevere documentazione scritta da parte del suddetto vettore che il ritardo si sia protratto per almeno 12 ore successive all'arrivo dell'**Assicurato** presso la destinazione.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono inoltre esclusi:

- 1. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;*
- 2. tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;*
- 3. gli acquisti effettuati nella località di rientro.*

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale franchigia indicata nella Tabella delle

garanzie e dei massimali e fino a concorrenza del massimale ivi previsto.

Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'orario ufficiale di arrivo comunicato dal vettore, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Art.7.3 Smarrimento o furto del passaporto / patente

Oggetto della copertura

In caso di **Smarrimento**, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'**Assicurato** durante la **Vacanza**, **Chubb** pagherà sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali:

1. le spese sostenute per ottenere i documenti sostitutivi necessari per consentire il rientro dell'**Assicurato** in **Italia**, incluse le ulteriori spese di viaggio e di albergo (solo camera) sostenute dall'Assicurato stesso o per suo conto, al fine di ottenere tali documenti durante la **Vacanza**; e
2. le spese e gli oneri necessari per il rifacimento del passaporto o della patente di guida, a condizione che i documenti sostitutivi restino validi per almeno i 2 anni successivi alla data dello **Smarrimento**, distruzione o furto.

Condizioni particolari

1. L'**Assicurato** deve custodire con ragionevole diligenza il proprio passaporto e/o la patente di guida. In caso di **Smarrimento** o furto del passaporto e/o della patente di guida l'**Assicurato** deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Il passaporto e/o la patente di guida devono essere custoditi dall'**Assicurato** in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. In caso di **Smarrimento** o furto del passaporto e/o della patente di guida l'**Assicurato** deve compiere tutte le azioni necessarie per presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore se lo **Smarrimento** o il furto sono

avvenuti in albergo) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare a **Chubb** una copia della denuncia scritta.

Esclusioni

1. **Smarrimento** o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
2. Sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità.

Criteria di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali e fino a concorrenza del massimale ivi previsto.

Art 7.4 Inconvenienti di viaggio

A. Riprotezione del viaggio

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione stesso.

Oggetto della copertura

La Società, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

1. incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
2. ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato *sempreché* i nuovi titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Condizioni particolari

L'**Assicurato** deve:

- A. fornire prova di tutti gli ulteriori costi sostenuti;
- B. concedersi tempo sufficiente per arrivare in tempo al punto di partenza previsto;
- C. in caso di incidente/guasto meccanico, fornire a **Chubb**:
 - i) prova scritta del guasto meccanico rilasciata dal fornitore del servizio di assistenza intervenuto in occasione dell'evento; o che non vi è copertura.
 - ii) ragionevoli prove che il veicolo utilizzato fosse idoneo a viaggiare, correttamente mantenuto e che si sia rotto al momento dell'evento occorso;
 - iii) in caso di ritardo del mezzo di **Trasporto Pubblico**, fornire a Chubb ragionevoli prove dell'effettivo orario di arrivo e di quello inizialmente previsto.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi: casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza.

Criteria di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali e fino a concorrenza del massimale ivi previsto.

B. Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio

Quando sei coperto

- A. La garanzia **Ritardata partenza / Ritardo del volo** decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".
- B. La garanzia **Abbandono del viaggio** decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza e rimane operativa fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione stesso.

Oggetto della copertura

In conseguenza alle 8 (otto) ore complete di ritardo del viaggio di andata in partenza dall'**Italia** o del viaggio di ritorno verso l'**Italia** rispetto all'orario di partenza previsto, o del mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici o strutturali, o se il mezzo di trasporto pubblico viene ritardato a causa di uno sciopero, agitazioni di lavoratori, guasti meccanici, **Chubb** alternativamente:

- A. provvede al pagamento dell'indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei massimali; o
- B. nel caso in cui l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 (ventiquattro) ore complete del viaggio di andata in partenza dall'**Italia**, **Chubb** rimborsa all'Assicurato i costi di viaggio e di albergo non utilizzati, che siano stati pagati o contrattualizzati, purché tali costi non possano essere recuperati in altro modo.

Massimale

- A. La garanzia **Ritardata partenza / Ritardo del volo** è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.
- B. La garanzia **Abbandono del viaggio** è prestata sino alla concorrenza della "somma assicurata" per persona, selezionata al momento dell'acquisto della polizza sul sito web e riportata nel certificato di assicurazione alla voce "valore del viaggio assicurato (per

persona)" e comunque entro e non oltre il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Condizioni particolari

1. Le garanzie Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio sono alternative.
2. **L'Assicurato** deve:
 - a) effettuare regolare check-in prima della partenza, come risultante dal biglietto di viaggio; e
 - b) notificare l'evento all'agente di viaggi, tour operator, e fornitore dei servizi di trasporto; e
 - c) fornire a **Chubb** prova scritta, rilasciata dal **vettore** e che certifichi la durata e le cause del ritardo; e
 - d) calcolare il tempo necessario per raggiungere il punto di partenza.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

1. Qualsiasi **Sinistro a seguito di:**
sospensione del servizio di **Trasporto Pubblico**, imposto dall'Autorità per l'Aviazione civile, Autorità Portuale o altra Autorità di pari grado.
2. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
3. I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dalla **Vacanza**.
4. Qualunque **Sinistro** nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza.
5. Qualunque **Sinistro verificatosi:**
 - a) in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
 - b) a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente, o uno sciopero iniziato o annunciato prima della stipulazione della presente Polizza.
6. Qualunque spesa che l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, dal vettore

- aereo, dalla struttura ricettiva ospitante o da altro fornitore di servizi.
7. Qualunque **Sinistro** per Abbandono del viaggio, causato dall'eruzione vulcanica.
 8. La **Franchigia**, qualora la **Vacanza** fosse abbandonata.

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle *esclusioni*, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali e *fino a concorrenza del massimale ivi previsto*.

C. Mancata coincidenza

Quando sei coperto

La garanzia decorre dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata. La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

Oggetto della copertura

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata a causa del ritardato arrivo del mezzo di trasporto su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, **Chubb** provvede al pagamento dell'indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

L'indennizzo previsto dalla presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Ritardata Partenza/Ritardo del volo".

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

1. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
2. chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
3. casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle *esclusioni*, eroga gli indennizzi applicando la franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei massimali e *fino a concorrenza del massimale ivi previsto*.

D. Interruzione del viaggio

Quando sei coperto

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Oggetto della copertura

La Società rimborsa all'Assicurato un importo pari al pro-rata del valore del viaggio interrotto e non completamente usufruito dall'Assicurato stesso, purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo, a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) malattia improvvisa, infortunio (*per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità a proseguire il viaggio*) o decesso:
 - dell'Assicurato;
 - di un membro della famiglia. Se il familiare non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, *in caso di sua malattia, infortunio, decesso, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;*
 - di un compagno di viaggio, *purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.*
- b) utilizzo della prestazione "Rientro Anticipato";
- c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda *necessaria e insostituibile la sua presenza.*

I costi oggetto del rimborso sono: i biglietti di viaggio e le spese di soggiorno non utilizzate, incluso eventuali servizi accessori prenotati e pagati prima della partenza dall'**Italia**.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza della "somma assicurata" per persona, selezionata al momento dell'acquisto della polizza sul sito web e

riportata nel certificato di assicurazione alla voce “valore del viaggio assicurato (per persona)” e comunque entro e non oltre il massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

1. *infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione della Vacanza;*
2. *eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare la propria **Vacanza**, al di fuori dei casi elencati nel paragrafo “Oggetto della copertura”;*
3. *volontaria decisione di interrompere la Vacanza da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo “Oggetto della copertura”;*
4. *i costi di gestione della pratica.*

Criteri di indennizzabilità

Chubb, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il pro-rata della quota di soggiorno non usufruito dall'Assicurato applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsti nella Tabella delle garanzie e dei massimali. Il pro-rata sarà calcolato sul 100% del valore del viaggio al netto del valore dei costi di gestione pratica. Ai fini del calcolo del pro-rata, il giorno in cui viene effettuato il rientro dell'Assicurato ed il giorno inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

E. Responsabilità civile in viaggio

Quando sei coperto

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data di fine della copertura”.

Oggetto della copertura

La Società fornisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile della persona assicurata *per i fatti* della vita privata *che si*

verifichino durante il periodo di validità della polizza.

Chubb risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, persone e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Per i danneggiamenti a cose si intendono esclusivamente le alterazioni fisiche e/o chimiche delle cose medesime.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli non a motore;
- dalla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del modellismo anche a motore, e di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a gare di carattere dilettantistico;
- da esplosione e scoppio di gas, di apparecchi e di impianti;
- dalla proprietà e/o dall'uso di apparecchi ed impianti domestici;
- dai danni alle cose di proprietà dell'albergatore, anche se causati da incendio, durante la permanenza in alberghi, pensioni e simili;
- dall'uso di giocattoli di qualsiasi tipo.

Gestione delle vertenze – spese legali

Chubb assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. *L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Chubb ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.*

Sono a carico di **Chubb** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ai sensi dell'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Chubb non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Persone non considerate terzi

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- dipendenti o personale in rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- i membri della famiglia dell'assicurato stesso: il coniuge, gli avi, i discendenti (legittimi, naturali e adottivi), i fratelli e sorelle nonché qualsiasi altro parente biologico o acquisito che convivono con l'Assicurato;
- le persone i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, indipendentemente dal numero di persone decedute o ferite o i cui oggetti sono stati danneggiati.

Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- b) cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi;
- c) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- d) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- e) da detenzione od impiego di esplosivi;
- f) alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) conseguenti alla proprietà e detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2003 e successive

modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni;

- h) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale, compresa la partecipazione ad attività equestri intese come utilizzo di cavalli e altri animali da sella", anche se effettuate con il consenso del proprietario;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da:
 - ✓ proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto;
 - ✓ qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria;
- k) conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato;
- l) derivanti dal possesso ed uso di sostanze stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico;
- m) derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), e di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, di natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- n) cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute;
- p) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- q) derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere;
- r) alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- s) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

- t) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
- u) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- v) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- w) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- x) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- y) conseguenti a guerra e terrorismo;
- z) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);
- aa) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- bb) conseguenti, direttamente o indirettamente:
- ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
 - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- cc) conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
- ✓ illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - ✓ illecita mancata promozione, privazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ✓ ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);
 - ✓ maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
 - ✓ violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.
- Sono inoltre esclusi i danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori.
- Inoltre, si intende escluso dall'Assicurazione qualsiasi rischio che rientra nella seguenti categorie:
- ✓ responsabilità civile personale e professionale relativa alla "culpa in vigilando" (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
 - ✓ membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose.

CAPITOLO 3 – ESTENSIONI DI COPERTURA

Art. 8) – Fattispecie ricomprese tra gli infortuni

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai termini di polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

Art. 9) – Malore

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

Art. 10) – Rischio guerra

Per le sole prestazioni assicurative "Assistenza in viaggio" e "Spese mediche", a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni", l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

CAPITOLO 4 – PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art. 11) – Pagamento del premio

Il premio assicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, le somme assicurate, la durata e la destinazione prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del premio viene effettuato in un'unica soluzione mediante addebito su carta di credito. Non è previsto alcun frazionamento di premio.

Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.

*L'ammontare del premio è calcolato sulla base delle tariffe prefissate da **Chubb** secondo la combinazione dei seguenti parametri:*

- durata del viaggio;
- destinazione del viaggio;
- valore del viaggio per Assicurato;
- categoria, età e numero degli assicurati.

L'ammontare del premio è indicato nel Certificato di Assicurazione.

CAPITOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 12) – Obblighi generali relativi alla denuncia del sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di infortunio o malattia improvvisa nel corso della **Vacanza** (in Italia ed all'Estero) dove hai bisogno di:
 - A. cure ospedaliere, di un ricovero, di cure specialistiche, di esami medici, di scansioni o di rimpatrio sanitario presso la residenza/domicilio in Italia;
 - B. una prestazione di assistenza,

Tu devi immediatamente metterti in contatto con **Chubb Assistance**, a tua disposizione 24 ore su 24:

☎: 800 658658 (dall'Italia)

☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero)

✉: centrale.operativa@imaitalia.it.

Se **Tu** non sei nelle condizioni di farlo autonomamente chiedi a una persona terza (esempio: il coniuge, il compagno di viaggio o un familiare) di farlo per **Te**.

Se **Chubb Assistance** non è stata preventivamente contattata, ogni spesa da **Te** sostenuta che altrimenti non sarebbe stata sostenuta da **Chubb**

Assistance, qualora contattata, verrà dedotta dal pagamento del **Tuo Sinistro**.

2. Per tutti gli altri **Sinistri** puoi richiedere il rimborso scaricando dal sito web di **Chubb** - <https://www.chubbtravelinsurance.it> - il modulo di denuncia che dovrai inviare a **Chubb** una volta compilato, utilizzando uno dei seguenti canali:

✉: travelclaims.italy@chubb.com

☎: 02 27095447 (FAX)

o via posta ordinaria al seguente indirizzo:

Chubb European Group Ltd - Ufficio Sinistri Travel, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Ci devi informare immediatamente, anche tramite una terza persona, il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal momento in cui sei venuto a conoscenza del **Sinistro**.

3. **Tu** devi inoltre:
 - darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio,

- indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, fatta salva la facoltà per la Società di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli indennizzi;
- in caso di sinistro relativo alla garanzia “Annullamento, modifica del viaggio”, darne avviso al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva prima di contattare la Società.

Tutti i termini stabiliti nella presente polizza per la denuncia di un sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo sinistro da parte della Società, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato. Sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb** laddove tale contatto sia richiesto dalla presente polizza.

Art. 13) – Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del sinistro

Denuncia del sinistro assistenza in viaggio

Ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con **Chubb Assistance** e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**. In caso di richiesta di Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi

agisce in sua vece, deve contattare immediatamente **Chubb Assistance**, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:

☎: 800 658658 (dall'Italia)
 ☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero)
 ✉: centrale.operativa@imaitalia.it
 fornendo:

- dati anagrafici dell'Assicurato;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/compagni di viaggio dell'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti da **Chubb Assistance** per poter procedere all'erogazione della prestazione.

L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato **Chubb Assistance**. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

Denuncia del sinistro spese mediche

Ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con **Chubb Assistance** e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**. In caso di richiesta di Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente **Chubb Assistance**, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:

☎: 800 658658 (dall'Italia)
 ☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero)
 ✉: centrale.operativa@imaitalia.it

In caso di rimborso delle spese sostenute, invece, la denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;

- numero di Certificato di Assicurazione;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio;
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro annullamento o modifica del viaggio

*In caso di sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, tour operator, struttura ricettiva prima di contattare **Chubb**.*

*L'Assicurato o chi agisce in sua vece dovrà inoltre effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia a **Chubb** fornendo:*

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, tour operator, struttura ricettiva;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
- documenti di viaggio in originale;

- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator, struttura ricettiva per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator, struttura ricettiva per il rimborso delle tasse;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, tour operator, struttura ricettiva, a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse non trattenute dal vettore, tour operator, struttura ricettiva a titolo di penale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro Protezione bagaglio ed effetti personali

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore, tour operator, struttura ricettiva con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;

- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006).
- del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);
 - luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro Ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con la lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006).

Denuncia del sinistro Riprotezione del viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- estratto conto di prenotazione emesso dal vettore, tour operator;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto nel contratto di viaggio, in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare

Denuncia del sinistro Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- documentazione fiscale in originale relativa alle spese effettuate, per le quali si richiede il rimborso, unitamente all'elenco dettagliato dei beni acquistati;
- copia del titolo di viaggio relativo al Volo assicurato;
- copia dell'eventuale richiesta di rimborso inviata al vettore;
- idonea documentazione attestante l'avvenuto rimborso e/o i servizi riconosciuti dal vettore o il diniego di rimborso da parte del vettore stesso;
- documentazione scritta rilasciata dal vettore ed attestante il motivo del ritardo e l'orario dell'effettivo imbarco;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro Mancata coincidenza

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio;
- i titoli di viaggio non utilizzati in originale;
- copia dell'eventuale richiesta di rimborso/risarcimento inviata al vettore;
- idonea documentazione attestante l'avvenuto ririmborsamento/ risarcimento e/o

- i servizi riconosciuti dal vettore o il diniego di rimborso/risarcimento da parte del vettore stesso;
- documentazione scritta rilasciata dal vettore ed attestante il motivo del ritardo e l'orario dell'effettivo imbarco;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro Interruzione del viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- documentazione oggettivamente provante la causa dell'interruzione del viaggio, in originale;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi o dichiarazione del vettore, Tour Operator, struttura ricettiva e/o fornitore di servizi accessori al viaggio che ha organizzato il viaggio;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del sinistro Responsabilità civile in viaggio

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà darne avviso scritto a **Chubb** entro 6 (sei) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Pagamento dei Sinistri

Valido per tutti i Sinistri

Il pagamento verrà eseguito da **Chubb** nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti di **Chubb**.

- A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), **Chubb** effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.
- B. In caso di Assicurato minorenni (18 anni non ancora compiuti) **Chubb** effettuerà il pagamento ai genitori o al Tutore Legale.

Art. 14) – Onere della prova

*Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da **Chubb**, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.*

Art. 15) – Valuta di pagamento

Gli indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

Capitolo 6 Condizioni Generali

Le seguenti Condizioni Generali sono applicabili all'intera Polizza.

Art. 16) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

*Per le garanzie "Spese mediche" nonché le prestazioni di "Assistenza in viaggio" sono esclusi (o soggetti alla riduzione degli indennizzi) dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato **Chubb Assistance** oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**.*

Sono altresì sempre escluse le seguenti fattispecie:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;

- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori di cui l'assicurato sia a conoscenza alla data della stipula o alla data di partenza del viaggio;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie pregresse o preesistenti e note all'Assicurato alla data di stipula della polizza;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della Data di inizio del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, sia vigente un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggi per motivi di studio o di lavoro;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri occorsi durante attività lavorative;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
- eventi non occorsi durante il viaggio.

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group Limited, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group Limited, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Questa **Polizza** non copre inoltre eventuali **Vacanze** in zone in cui vi sia lo sconsiglio a viaggiare. L'elenco di tali zone, da controllare prima della data di inizio del viaggio, è disponibile al sito: www.viaggiareassicuri.it.

Art. 17) Limiti Di Sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 18) Riduzione Delle Somme Assicurate In Caso Di Sinistro

In caso di sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 19) Esclusione Di Compensazioni Alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, la Società non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 20) Persone Non Assicurabili

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 21) Limiti D'età

Le coperture assicurative previste dalla presente polizza sono valide esclusivamente per le persone fisiche di età inferiore ai 70 (settanta) anni compiuti. Tuttavia, per le persone che raggiungono l'età di 70 (settanta) anni in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza. Le

persone di età inferiore ai 18 (diciotto) anni sono assicurabili purché la polizza sia stipulata da un familiare maggiorenne in qualità di Contraente ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Art. 22) Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio

La Società presta le garanzie e le prestazioni e determina il premio di polizza in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, *che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.*

Art. 23) Altre Assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, *l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.*

Art. 24) Diritto Di Rivalsa

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 25) Rinvio Alle Norme Di Legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 26) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. *La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.*

Art. 27) Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente polizza, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 28) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 29) Termini Di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive *entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia* in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 C.C.

Art. 30) Modalità Di Comunicazione Della Documentazione Contrattuale Al Contraente

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione;
- il contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Al di là della scelta effettuata potrà in ogni caso modificarla, senza oneri aggiuntivi, previa comunicazione alla Società.

Art. 31) Diritto Di Recesso A Favore Dell'assicurato

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: ace.italy.travel@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group Ltd, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito al Contraente il premio di polizza, senza l'applicazione di alcuna penale. L'importo del premio verrà restituito attraverso lo stesso strumento di pagamento usato per la sottoscrizione.

Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi



Definizioni Generali

I termini e le frasi che seguono assumono sempre il significato di seguito specificato, ovunque essi appaiano evidenziati in grassetto e con la prima lettera maiuscola, sia in Polizza che nel Certificato di Assicurazione.

Articoli di prima necessità: I beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

Assicurato: La persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite **Chubb Assistance**.

Attività Pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è alto il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

Ausilio (i) per la mobilità: Stampelle, bastone da passeggio, deambulatore, deambulatore a ruote, trolley da passeggio, sedia di evacuazione, sedia a rotelle, carrozzina elettrica o scooter per la mobilità costruito appositamente per aiutare le persone che soffrono di mobilità limitata, ad esclusione della carrozzina o trolley da golf.

Bagaglio

1. Valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto;
2. **Ausili per la Mobilità;**
3. **Oggetti preziosi,**
4. qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'**Assicurato**, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'**Assicurato** o comunque sotto la sua responsabilità.

Chubb, Noi: Chubb European Group Limited, una Società del Gruppo Chubb.

Chubb Assistance: La struttura organizzativa, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), e che provvede al contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostante, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Certificato di Assicurazione: il documento che prova l'assicurazione e nel quale sono indicati il contraente, le persone assicurate, il viaggio assicurato, le coperture acquistate ed il relativo premio.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Data di acquisto della polizza: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Data di fine della copertura: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, coincidente con la data di fine del "viaggio" o, se antecedente, la data di effettivo rientro

dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in **Italia**.

Data di inizio del viaggio: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Data di inizio della copertura: le ore 00:00 della data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Estero: tutti i Paesi del Mondo ad esclusione dell'Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Famiglia: un insieme di persone (di cui almeno uno maggiorenne) legate da vincoli di matrimonio, affettivi o di convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultante dallo stato di famiglia.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia: parte del danno indennizzabile, espresso in cifra fissa, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

Garanzia: la copertura che non rientra nell'assicurazione Assistenza, per la quale sia stato pagato il relativo premio e per la

quale, in caso di sinistro, la Società procede al rimborso del danno subito.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di due fino ad un massimo di nove persone assicurate.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

Indennizzo: la somma corrisposta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura: l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia pregressa: malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

Minore: la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Penale: costi addebitati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma dovuta a **Chubb** a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Prenotazione del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di polizza (titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia Assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte della Società tramite **Chubb Assistance**.

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'Assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento.

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Data di inizio del viaggio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società o Compagnia: l'Impresa di Assicurazione, ossia Chubb European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Sport Invernali: Mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, lugging, mono-sci, motoslitta, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitta, pattinaggio in velocità, toboga.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Titoli di viaggio: biglietteria aerea, marittima o ferroviaria.

Trasporto Pubblico: Veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

Vacanza: Un viaggio in Italia o all'Estero incluso gli spostamenti ed il soggiorno, esclusivamente a scopo di piacere o relax.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti

per l'acquisto di titoli di viaggio, soggiorno, locazione e servizi accessori al viaggio.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio o Vacanza: lo spostamento e/o il soggiorno dell'Assicurato nella destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione che sia distante almeno 50Km dalla residenza/domicilio dell'Assicurato e per il periodo anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione alla voce "Data di inizio del viaggio" e "Data di fine del viaggio".

Nota Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per gli assicurati CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, Chubb European Group Ltd. Titolare del trattamento, ha la necessità di disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge, e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative. I dati da lei forniti compilando form e moduli di richiesta saranno quelli strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati. Con il suo consenso i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, fax) per inviarle messaggi informativi e offrirle nostri prodotti assicurativi. Sarà nostra cura richiederle uno specifico consenso qualora nel corso del rapporto assicurativo dovessimo raccogliere anche dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", cioè i soggetti che trattano dati personali per fini strumentali all'esecuzione del contratto, in parte anche in funzione meramente organizzativa. I dati a Lei riferiti potranno formare oggetto anche degli specifici trattamenti e delle comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai

predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati da Chubb European Group Ltd - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso Chubb European Group Ltd.- Rappresentanza Generale per l'Italia – via Fabio Filzi 29 Milano (MI) – Tel. 02- 27095.1– Fax: 02-27095.581.

Parla con Chubb

Chubb Assistance Per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio o per le spese mediche all'estero contatta Chubb Assistance:	☎: 800 658658 (dall'Italia) ☎: +39 02 24128 371 (dall'Estero) ✉: centrale.operativa@imaitalia.it (24 ore su 24, 365 giorni)
Chubb Claims Per tutti gli altri Sinistri , scarica il modulo per la denuncia di sinistro dal sito web ed invialo compilato ad uno dei seguenti recapiti:	✉: travelclaims.italy@chubb.com ☎: 02 27095447 (FAX) o via posta ordinaria al seguente indirizzo: Chubb European Group Ltd - Ufficio Sinistri Travel, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano
Chubb Customer Service Per maggiori informazioni sulla polizza o per esercitare il diritto di recesso contatta il Servizio Clienti:	☎: 800 185 498 (dall'Italia) ☎: +39 02 91979735 (dall'Estero) ✉: ace.italy.travel@chubb.com (Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)
Ufficio Reclami Per reclami sul contratto o sulla gestione dei sinistri:	✉: ufficio.reclami@chubb.com ☎: 02.27095.430 o via posta ordinaria al seguente indirizzo: Chubb European Group Ltd - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano

Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879,00 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata a operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com
www.chubb.com/it

Contattaci

Chubb European Group Ltd.
Rappresentanza generale per l'Italia
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
<https://www.chubb.com/it>
<https://www.chubbtravelinsurance.it>

A proposito di Chubb

Chubb è la più grande compagnia assicurativa mondiale specializzata nel property e casualty quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre soluzioni assicurative a imprese e famiglie nei rami property e casualty, infortuni e malattia, riassicurazione e assicurazioni vita a diverse tipologie di clienti. Siamo una compagnia con un'eccellente capacità di sottoscrizione. Gestiamo i sinistri in modo equo e tempestivo. Grazie al nostro lavoro accurato e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché a imprese di ogni dimensione.

Chubb si distingue anche per l'ampia gamma di prodotti e servizi offerti, la sua estesa capacità distributiva territoriale, un'eccezionale solidità finanziaria e la sua competenza locale a livello globale.

La Compagnia assicura e offre servizi a multinazionali e piccole e medie imprese in tutti i rami danni; è specializzata inoltre nell'assicurare clientela "private" che si caratterizza per le particolari esigenze di protezione del proprio patrimonio; individui che acquistano coperture vita, infortuni, malattia, casa e auto e altre coperture specialty; aziende e affinity group che forniscono o che offrono programmi di assicurazione infortuni e malattia e assicurazione sulla vita ai propri dipendenti o soci; e gli assicuratori che gestiscono esposizioni con una copertura riassicurativa.

Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor's e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500.

Chubb ha uffici di rappresentanza a Zurigo, New York, Londra e in altre sedi, e impiega circa 31.000 persone nel mondo.

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879,00 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata a operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it